

DECRETO “SBLOCCA ITALIA”

D.L. n. 133 del 12.09.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, ed entrato in vigore in pari data, recante *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*.

1. Nuova definizione di manutenzione straordinaria

- Art. 17 comma 1 lett. a) – modifica art. 3, comma 1 lett. b) del DPR 380/01.

da un lato scompare il riferimento alle superfici, sostituito da quello alla volumetria complessiva,

dall'altro lato si allarga il novero degli interventi di manutenzione straordinaria: vi rientrano il frazionamento e l'accorpamento delle unità immobiliari, anche mediante la variazione delle relative superfici e del carico urbanistico, purché non muti la volumetria complessiva e l'originaria destinazione.



Art. 3 comma 1 lett. b)

- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino **la volumetria complessiva degli edifici** delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. **Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.**

2. Nuovo art. 3 bis: interventi di conservazione

- Art. 17, comma 1 lett. b) – nuovo art. 3 bis T.U.E.
- Interventi di conservazione. *“Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario”*



Interventi di conservazione

espropriazione

*edifici esistenti
non più
compatibili
con gli indirizzi
della
pianificazione*

*In alternativa all'espropriazione,
l'amministrazione può favorire la
riqualificazione delle aree attraverso
forme di compensazione rispondenti
al pubblico interesse e comunque
rispettose dell'imparzialità e del
buon andamento dell'azione
amministrativa.*

3. Modifiche all'art. 6 in materia di Comunicazione Inizio Lavori

- A) Art. 17, comma 1 lett. c) – modifica art. 6 comma 2 lett. a) e lett. e-bis) del TUE
- Art. 6 comma 2 lett. a): *“gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio”*.
- Viene eliminato il riferimento all’ “aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici”.

- Art. 6 comma 2 lett. e-bis):
- *e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, **sempre che non riguardino le parti strutturali.***
- Con tale precisazione il legislatore ha inteso porre fine alle incertezze interpretative che la disposizione aveva suscitato sin dalla sua introduzione, avvenuta con DL n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012.

- B) Art. 17, comma 1 lett. c) – modifica art. 6 comma 4 del TUE
- *“Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori”.*

- Modifica **art. 6 comma 4 TUE**
- Snellimento burocratico:

la comunicazione di inizio lavori va proposta con l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante soltanto la conformità dei lavori con gli strumenti urbanistici vigenti, la mancanza di interventi strutturali e i dati dell'impresa affidataria, non essendo più necessario depositare a corredo della medesima gli elaborati progettuali.

- C) Art. 17, comma 1 lett. c) – modifica art. 6 comma 5 del TUE
- il legislatore ha modificato il comma 5 del citato art. 6, precisando che l'aggiornamento catastale avviene d'ufficio, con il Comune che trasmette, a tal fine, la comunicazione inizio lavori all'Agenzia del Territorio

- D) Art. 17, comma 1 lett. c) – modifica art. 6 comma 6 del TUE
- Ulteriore novità consiste nell'eliminazione delle lett. b) e c) del comma 6: le Regioni a statuto ordinario non potranno più individuare ulteriori interventi edilizi per i quali l'interessato deve allegare l'asseverazione alla CIL né stabilire contenuti ulteriori dell'asseverazione rispetto a quelli minimi previsti dal T.U., ma possono disciplinare legislativamente le modalità di controllo.

- **Nuovo art 6 comma 6 TUE**

“6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.”

- E) Art. 17, comma 1 lett. c) – modifica art. 6 comma 7 del TUE
- Sempre conseguenza della valorizzazione della CIL asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria, è la modifica del comma 7 dell'art. 6 finalizzata a sanzionare la mancata comunicazione asseverata (*“7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione”*).

4. Modifiche all'art. 10 in materia di permesso di costruire

- Art. 17 comma 1 lett. d) – modifica art. l'art. 10 comma 1 lett. c)
- in funzione delle precedenti modifiche di cui agli artt. 3 e 6, viene escluso l'obbligo del permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici;
- resta fermo l'obbligo del permesso di costruire per quegli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti

- **Nuovo art. 10 comma 1 lett. c)**
- *“c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino **modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, (...)**”.*

5. Introduzione del comma 1-bis art. 14 del T.U.: nuova ipotesi del permesso di costruire in deroga

- Art. 17 comma 1 lett. e) – introduzione comma 1-bis art. 14 TUE
- ***“1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.”***

- 
- Con il decreto Sblocca Italia viene ulteriormente ampliata l'operatività dell'istituto del permesso di costruire in deroga, originariamente disciplinato dall'art. 14 del T.U. per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
 - È bene precisare, comunque, che la decisione finale circa la concessione della deroga è sempre lasciata all'apprezzamento discrezionale del Comune (o meglio del Consiglio comunale), il quale con delibera dovrà attestarne l'interesse pubblico.

6. Modifica dell'art. 15 con riguardo alla proroga del P.d.C.

- Art. 17 comma 1 lett. f) – introduzione comma 2-bis art. 15 TUE
- ***“2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.”***
- In altri termini, quando l'inizio o la fine dei lavori sono impediti da iniziative della PA o dell'autorità giudiziaria che si rivelano poi infondate, la relativa proroga è un atto dovuto.

7. Modifiche all'art. 16. Agevolazioni in materia di contributo per il rilascio del P.d.C.

- A) art. 17 comma 1 lett. g) – modifica comma 2-bis art. 16 TUE
- “2-bis. (...) ***Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.***”

Ne discende che:

- soltanto per gli interventi di “trasformazione urbana complessi” (elencati dall'allegato IV, parte seconda, numeri 7 e 8 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ad esempio porti ed interporti, strade extraurbane secondarie) il contributo per il rilascio del permesso di costruire potrà essere legato al solo costo di costruzione, mentre le opere di urbanizzazione saranno direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resterebbe proprietario.
- Tale modalità di determinazione del contributo di costruzione è comunque alternativa, essendo evidentemente lasciata alla scelta degli interessati; ovviamente, dovranno essere concordate modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.
- Le predette opere di urbanizzazione, invece, sarebbero gestite e mantenute dal privato proprietario il quale, presumibilmente, dovrà ribaltare i costi sugli acquirenti degli immobili privati; infatti, nella normativa non si prevede una cessione al Comune delle parti pubbliche che configurerebbe la realizzazione di opere pubbliche da parte del privato; inoltre, il mantenimento del livello di qualità delle opere di proprietà privata, che realizzano finalità pubbliche, dovrebbe comportare un monitoraggio e il controllo, nel tempo, da parte della PA delle condizioni concordate nell'atto di convenzione con il privato.

- B) art. 17 comma 1 lett. g) – introduzione lett. d-bis) comma 4 art. 16 TUE

- Con l'inserimento del comma d-bis) al comma 4 del citato art. 16, si prevede che nel calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria siano incentivati (evidentemente con una riduzione del relativo costo) gli interventi di ristrutturazione rispetto a quelli di nuova costruzione, in particolare nelle aree a maggiore densità del costruito: anche in questo caso servirà una delibera del Consiglio comunale.

- C) art. 17 comma 1 lett. g) – modifica comma 10 art. 16 TUE
- ai sensi del novellato comma 10, i Comuni possono deliberare i contributi di costruzione per gli interventi di ristrutturazione in misura inferiore ai valori determinati per le nuove costruzioni.

8. Modifiche all'art. 17: riduzione degli oneri in caso di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, recupero e riuso di immobili dismessi o in via di dismissione

- A) l'art. 17 comma 1 lett. h) – modifica comma 4 art. 17 TUE
- per gli interventi di manutenzione straordinaria il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione (primaria e secondaria):
- *“4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, **nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)**, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.”*

- B) art. 17 comma 1 lett. h) – nuovo comma 4-bis art. 17 TUE
- ***“Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione”***
- In disparte tali profili problematici (riferimento a tre categorie di interventi individuate con nozioni molto generali; termine di 90 giorni entro il quale i comuni devono provvedere), appare evidente che le modifiche innanzi esposte rispondono all'esigenza di favorire interventi di manutenzione straordinaria ovvero di carattere “riqualificatorio”, anche su immobili dismessi, rispetto agli interventi di nuova costruzione,

9. Modifiche in merito alla tempistica per il rilascio del P.d.C.

- art. 17 comma 1 lett. i) – nuovo comma 7 art. 20 TUE
- Il nuovo comma 7 dell'art. 20, prevede che il termine per il rilascio del permesso di costruire (60 giorni) è raddoppiato nel caso di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento, mentre tale raddoppio non vale più per il solo fatto che il Comune abbia più di 100.000 abitanti (come in passato)
- ***“7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.”***

10. Novità in materia di SCIA

- A) art. 17 comma 1 lett. m) – modifica art. 22 TUE
- La disposizione sostituisce la locuzione “denuncia di inizio attività”, presente nei commi 1 e 2 dell’art 22, con “segnalazione certificata di inizio attività”. Ne consegue l’ampliamento dell’operatività della SCIA anche per quegli interventi precedentemente realizzabili tramite DIA



- B) art. 17 comma 1 lett. m) – nuovo comma 2-bis art. 22 TUE

- La novità principale è rappresentata dal nuovo comma 2-bis dell'art. 22, secondo cui sono realizzabili mediante SCIA “di fine lavori” le varianti a permessi di costruire (c.d. “minori”) che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa vincolistica
- **“2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.”**



In definitiva, il legislatore ha esteso notevolmente l'operatività della SCIA la quale si sostituisce definitivamente alla DIA edilizia, salvo due eccezioni:

- resta ferma la c.d. Super DIA in alternativa al PdC per la realizzazione degli interventi indicati alla comma 3 dell'art. 22 del T.U.E.;
- rimane esclusa la SCIA per le varianti che presentino i caratteri delle variazioni essenziali.

11. Nuovo art. 23-ter: “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante”

- art. 17 comma 1 lett. n) – nuovo art. 23-ter TUE
- ***“1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale e turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.”***

12. Modifiche in materia di certificato di agibilità e controlli regionali

- A) art. 17 comma 1 lett. o) – modifica art. 24 comma 3 TUE
- A seguito delle modifiche apportate all'art. 22 del T.U., il legislatore aggiunge il riferimento alla SCIA nel comma 3 dell'art. 24: ciò significa che quando si utilizza la SCIA per gli interventi che possono incidere sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, colui che ha presentato la SCIA è tenuto a richiedere il rilascio del certificato di agibilità (e, conseguentemente, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata presentazione della domanda).

- B) art. 17 comma 1 lett. p) – modifica comma 5-ter art. art. 25 TUE
- Viene modificato il comma 5-ter dell'art. 25 in materia di procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, prevedendo che “***le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli***”, senza possibilità di intervento sulle modalità con cui si può richiedere l'agibilità con asseverazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, precedentemente ammesso in forza del richiamo, eliminato dalla novella, al comma 5-bis dell'art. 25 citato.

13. Nuovo art. 28-bis: “permesso di costruire convenzionato”

- art. 17 comma 1 lett. p) – nuovo art. 28-bis TUE

Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato

“1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

14. L'intervento sostitutivo regionale per i piani attuativi

- Art. 17 comma 3
- Tale disposizione ribadisce l'obbligo delle regioni di legiferare per assicurare la possibilità di nominare un commissario *ad acta* in caso di mancata approvazione degli strumenti urbanistici attuativi nei termini previsti.
- In altri termini, con proprie leggi le regioni sono tenute ad assicurare ***“l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale”*** (piano particolareggiato, piano per l'edilizia economica popolare, piano per insediamenti produttivi, piano di recupero, ecc.).
- È una disposizione che ha evidenti finalità acceleratorie e che tende a rimediare all'inerzia dei Comuni.

15. Modifiche in materia di lottizzazione di aree

- Art. 17 comma 4 – modifica art. 28 L. n. 1150/1942
- La disposizione consente di frazionare detti programmi di lottizzazione dei suoli e i relativi oneri che ne conseguono per i privati, per fasi e tempi distinti
- al citato art. 28 è stato inserito il periodo in base al quale ***“l’attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo (convenzioni di lottizzazione) ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto d’intervento”***.
- Trattasi di previsione che tende ad agevolare la realizzazione degli interventi, con una flessibile organizzazione dei lavori e dei costi.

16. Termini di validità degli atti acquisiti in conferenza di servizi

- Art. 25 comma 1 – nuovo comma 8-bis art. 14-ter L. n. 241/1990
- La nuova disposizione prevede che i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi (quindi anche nelle conferenze relative ad interventi edilizi) decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.
- il legislatore ha agganciato i termini di validità dei singoli atti acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi a quelli del provvedimento finale.

17. Modifiche in materia di autorizzazione paesaggistica

- A) art 25 comma 2 – modifica comma 2 dell'art 12 L. n. 106/2014
- La novità apportata dal legislatore con il Decreto in commento, consiste nel fatto che con il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 L. n. 106/2014 (il quale dovrà dettare disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali) dovranno essere altresì individuate:
 - ***“a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;***
 - ***b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali”.***



- B) art. 25 comma 3 – modifica comma 9 art. 146 D.Lgs. n. 42/04
- La nuova disposizione stabilisce che decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

- Nuovo comma 9 art. 146 D.Lgs. 42/04
- ***“9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, fermo restando il divieto di derogare ai vincoli paesaggistico-culturali. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.”***